SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III - PENALE

04/11/2015, N. 44471

UDIENZA 17/09/2015

La deroga prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5, per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio

SENTENZA

....

RITENUTO IN FATTO

- **1.** Con ordinanza del 5 maggio 2015, il Tribunale di Chieti ha rigettato l'appello proposto dall'indagato avverso l'ordinanza del Gip dello stesso Tribunale del 3 aprile 2015, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca del sequestro preventivo di un autocarro disposto nei confronti del predetto, in ordine al reato di cui all'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006.
- 2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, perché non si sarebbe considerato che egli svolgeva un'attività di robivecchi, non rientrante nella gestione dei rifiuti, ma nel commercio ambulante, per il quale lo stesso indagato aveva regolare autorizzazione. In ogni caso, la licenza di commercio ambulante non sarebbe coniugata al peso trasportato e il

sequestro del mezzo sarebbe comunque illegittimo, in mancanza di prova della sua intrinseca pericolosità.

Con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio davanti a questa Corte, il difensore dell'indagato ha ribadito quanto già rilevato nel ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile, perché basato su rilievi manifestamente infondati.

Il Tribunale ha evidenziato che l'attività concretamente svolta dal ricorrente non è quella di robivecchi, che resterebbe sottratta alla disciplina generale dei rifiuti, avendone il legislatore considerato la minima pericolosità per la salute e per l'ambiente, ma quella di trasporto abusivo di rifiuti, trattandosi di ben una tonnellata di rottami metallici di variegata natura, assolutamente inutilizzabili - come risulta dai rilievi svolti e dalle fotografie scattate dalla polizia giudiziaria - in mancanza della prescritta autorizzazione. Nel caso in esame, dunque, il Tribunale ha correttamente desunto la configurabilità di una vera e propria gestione abusiva di rifiuti dalla tipologia dei materiali e dall'elevato quantitativo degli stessi.

Deve perciò richiamarsi integralmente la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sez. 3, 24 giugno, 2014, n. 29992, rv. 260266), secondo cui:

«la condotta sanzionata dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi del citato d.lgs., artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità»;

«la deroga prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5, per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio».

Quanto, poi, alla motivazione circa il periculum in mora, deve rilevarsi che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - la stessa è superflua, trattandosi di sequestro preventivo preordinato alla confisca obbligatoria del mezzo di trasporto, ai sensi dell'art. 260 ter, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006.

P.Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2015.	
Confartigianato Vicenza – Corte di Cassazione – sentenza 04/11/2015, n. 44471	Pag. 3